

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5845

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOTETTA, RIVERA, BUFFONI, BASSANINI, PELLICANÒ, BIONDI, SALVOLDI, TAGLIABUE, CIAMPAGLIA, PELLEGATTA, TESSARI, LEONI**

*Presentata il 17 luglio 1991*

Disposizioni per la riproduzione a colori  
sulle schede di votazione del contrassegno di lista

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione vuole introdurre una piccola ma significativa modifica all'attuale disciplina che regola le attività preparatorie della procedura elettorale, in particolare di quelle destinate ad apprestare, attraverso la stampa delle schede di voto, le condizioni materiali per l'esercizio del voto stesso. La *ratio* che ispira la proposta tiene conto delle più recenti esperienze di votazione nel nostro Paese; in particolare di un affollarsi sempre più numeroso di contrassegni di lista nella scheda proposta al cittadino per il voto. Una caratteristica, questa, che non sembra destinata ad attenuarsi, almeno nel più

ravvicinato e prevedibile futuro. Questo rende, a nostro parere, necessario, almeno sino a quando siano introdotti nuovi sistemi di votazione resi possibili dai sussidi elettronici già sprimentati, ed in atto in altri Paesi, che il cittadino sia messo nella migliore condizione per il materiale esercizio del suo diritto di voto. A ciò concorre la possibilità, resa più sicura, di una inequivoca individuazione del contrassegno di lista da lui scelto per esprimere il voto.

In tal senso, riprodurre a stampa sulla scheda di voto il contrassegno di lista nei colori originali corrispondenti a quelli del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, consentirebbe di consegnare ai cittadini, al momento del voto,

schede nelle quali gli stessi possono operare le loro scelte con una garanzia — di carattere grafico — in più, di riconoscibilità e di conseguente individuazione del contrassegno prescelto per il voto.

Si tratta, quindi, di un aiuto che noi riteniamo significativo, al libero e personale esercizio del diritto di voto.

A tal fine, ci è sembrato opportuno — per consentire su questo tema un confronto parlamentare più rapido ed efficace — limitare questa proposta al testo

unico che disciplina le procedure di voto nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati.

La proposta si limita, di conseguenza, alla modifica dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella parte in cui dispone le riproduzioni a stampa sulle schede di voto dei contrassegni di lista.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, da riprodurre, questi ultimi, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) ».